



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **15**

DEL **17.05.2018**

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 07.12.2017 “CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE – AGGIORNAMENTO TABELLA DI COMPATIBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 17 D.G.R. REGIONE PIEMONTE 29.10.1999 N. 563-13414 COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA D.C.R. 20.11.2012 N. 191-43016” – INTEGRAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di maggio alle ore 17,30, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

		Presenti	Assenti
DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BARRICELLA Pellegrino	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Fausto	Consigliere	X	
BOVIO Manuela	Consigliere	X	
GIACON Alice	Consigliere		X
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MIGLIO Moreno	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
ROSSI Sergio	Consigliere	X	
SPONGHINI Fabio	Consigliere		X
VERDELLI Reginaldo	Consigliere	X	
	TOTALE	11	2

Il Segretario comunale Dott. LELLA Francesco provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 07.12.2017 "Criteri di programmazione commerciale – Aggiornamento tabella di compatibilità ai sensi dell'art. 17 D.G.R. Regione Piemonte 29.10.1999 n. 563-13414 come modificata ed integrata dalla D.C.R. 20.11.2012 n. 191-43016" – Integrazione-.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere Miglio Moreno, relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Premesso che con propria deliberazione n. 45 del 07.12.2017 il Comune di Bellinzago Novarese (NO) provvedeva all'aggiornamento della tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo, ai sensi dell'art. 17 della D.C.R. 563 – 13414 del 29.10.1999, come da ultimo modificata D.C.R. 191 – 43016 del 20.12.2012;

Dato atto che, con riferimento all'art. 8, comma 3°, del D.Lgs n. 114/1998, il predetto documento è stato inviato con nota prot. n. 16670 del 06.11.2017 alle organizzazioni di tutela dei consumatori ed alle organizzazioni imprenditoriali del commercio per le eventuali osservazioni, assegnando il termine del 20 novembre 2017 per presentare eventuali osservazioni;

Constatato:

Che entro tale data non sono pervenute osservazioni in merito;

Che con nota prot. n. 19608 del 29.12.2017 la suddetta deliberazione veniva inviata alla Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario, come previsto dalla normativa;

Che la Regione Piemonte, con nota prot. n. 21835 del 06.03.2018, presentava delle osservazioni alla suddetta deliberazione chiedendo al Comune di provvedere all'integrazione di quanto richiesto;

Visti i lunghi tempi trascorsi tra l'invio della deliberazione sopra citata e la nota pervenuta dalla Regione Piemonte;

Ritenuto opportuno adeguare la citata deliberazione alla richiesta di integrazioni della Regione Piemonte, della quale si condividono gli aspetti nella stessa evidenziati;

Convenuto quindi di apportare le integrazioni richieste dalla Regione Piemonte riscrivendo il testo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 07.12.2017;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e art.147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 dal Responsabile dell'Area Attività commerciali;

CONSIDERATO E DATO ATTO che, non comportando *riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*, il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui al medesimo art.49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

1. Di procedere alle integrazioni richieste dalla Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario - con nota prot. n. 21835 del 06.03.2018, dando atto che per facilitare la lettura della deliberazione C.C. n. 45 del 07.12.2017, si procederà riscrivendo il testo della stessa, come segue:

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ha stabilito i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali;
- la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., con la quale la Regione Piemonte ha definito, in attuazione del citato D.Lgs n. 114/98, le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 24 marzo 2006 n. 59-1083 con la quale la Regione ha apportato sostanziali innovazioni nelle indicazioni e nei parametri contenuti nella deliberazione DCR n. 563.13414 del 29 ottobre 1999;

- la deliberazione n. 34 assunta dal Consiglio Comunale in data 18.09.2012 con la quale il Comune di Bellinzago Novarese (NO) ha provveduto ad adeguare ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'art. 4 della citata L.R. n. 28/99 i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e la disciplina amministrativa locali agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e ai criteri di programmazione urbanistica disciplinati dalla predetta normativa;

Ricordato, in particolare, che sulla base di quanto disciplinato dalla D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006, con la su richiamata deliberazione CC. n. 34/2012 sono riconosciuti, come meglio argomentato nella relazione allegata alla medesima deliberazione, sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese le seguenti zone commerciali:

1. un addensamento di tipo A 1
2. un addensamento di tipo A 4 Nord
3. Un addensamento di tipo A 4 Est
4. un addensamento di tipo A 5
5. una localizzazione di tipo L 1
6. una localizzazione di tipo L 2

Preso e dato atto che in data 20 novembre 2012 il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n.191 – 43016 recante la *“Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114).”*

Considerato che con tale deliberazione la Regione Piemonte ha di fatto completato il quadro normativo di riferimento per uno sviluppo *“coerente con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza”* in ossequio al principio costituzionale espresso nell'art. 41 (art.16 DCR 20.11.2012 n.191-43016);

Evidenziato, in particolare, che con il completamento della disciplina di liberalizzazione del mercato avvenuto negli anni dal 2010 al 2012, la normativa di riferimento ha avuto una rilevante evoluzione codificata dalla sopra richiamata DCR 191/2012, che ha riscritto il 3° comma dell'articolo 17 nei termini che seguono:

“3. Nelle tabelle che seguono sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che assumono i seguenti caratteri:

a) per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita hanno valore orientativo e costituiscono il modello di rete di riferimento per ciascun comune.

Nel rispetto dell'articolo 16, comma 1, non rappresentano in alcun modo limitazione allo sviluppo e trasformazione della rete di vendita e al rilascio di permessi a costruire relativi agli insediamenti commerciali. I comuni assumono, attraverso i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, nel rispetto dei principi del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, la propria scelta tenendo conto che le tabelle riportano compatibilità delle tipologie distributive coerenti con l'utilità sociale e funzionali al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, con l'obbligo di motivazioni in caso di indicazioni più restrittive. Contestualmente, ai fini dell'adattamento dello sviluppo e trasformazione della rete commerciale alle caratteristiche dell'ambiente urbano di riferimento, i comuni adottano anche criteri di valutazione della congruità della tipologia di struttura distributiva nel rispetto degli articoli 18, 19, 20, 22 e 23, nonché di ulteriori criteri, quali la mobilità sostenibile urbana, l'energia, gli aspetti bioclimatici, l'equità e il benessere sociale, l'economia locale sostenibile, la cultura, i rifiuti e i materiali. Per i centri commerciali, i comuni possono definire criteri progettuali che favoriscono l'integrazione del centro stesso nell'ambiente urbano di riferimento, la ricostituzione e il completamento del tessuto edilizio e l'innervamento e la correlazione con la rete distributiva commerciale esistente. La Giunta regionale, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), supporta gli enti locali fornendo indicazioni circa la definizione e gli indicatori di misura degli ulteriori criteri sopra elencati.”

Rilevato, quindi, che l'art. 17 delinea un modello di rete commerciale locale in sintonia con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012 e consente la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti delle norme comunitarie, nazionali e della presente normativa.

Evidenziato che tale modello non costituisce limitazione inderogabile ed in particolare:

- a) che le indicazioni tipologiche previste non rappresentano un vincolo assoluto al rilascio di autorizzazioni commerciali e titoli edili relativi a tipologie di vendita superiori;

- b) che i Comuni applicano tali tabelle alla specifica situazione del proprio territorio, tenendo però presente che le tipologie indicate sono per norma conformi all'utilità sociale;
- c) i Comuni, in caso di indicazioni tipologiche più restrittive, hanno l'obbligo di motivare tale scelta sulla base delle valutazioni inerenti ad una serie di materie che sono elencate dalla norma stessa,

Dato atto che i criteri adottati e zone commerciali individuate con deliberazione CC. n. 34/2012 risultano conformi alle disposizioni regionali così come innovative con la DCR 20.11.2012 n.191-43016;

Ravvisata, tuttavia, l'opportunità di modificare, in applicazione del comma 3 del soprarichiamato art. 17 le compatibilità territoriali dello sviluppo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente urbano per ciascun Addensamento e per ciascuna Localizzazione Commerciale, con riferimento ad ognuna delle tipologie distributive previste dall'art. 8 della DCR 20.11.2012 n.191-43016, con la finalità di promuovere la più ampia concorrenza in coerenza con il quadro normativo di riferimento;

Dato atto che relativamente agli addensamenti extra-urbani:

- a) è sempre prevista la compatibilità della sola tipologia M- SAM 3 estesa sino a 1.800 mq di SV nei centri con più di 10.000 abitanti limitata a 1.500 abitanti nei centri demografici inferiori con sole due eccezioni: l'esclusione di tutte le tipologie di medie superfici di vendita alimentari e miste prevista appunto dalla Tabella 4 relativa ai comuni sub polo ed intermedi sotto soglia demografica e la previsione, nella successiva tabella n 5 relativa ai comuni minori, della compatibilità della tipologia M-Sam 2 da 251 a 900 mq di SV;
- b) L'esclusione assoluta relativa alla merceologia alimentare prevista dalla Tabella 4 appare pertanto un'eccezione assai singolare nel contesto di un scelta programmatica che relativamente agli A5 ha giustamente ipotizzato che fosse inopportuna la presenza delle tipologie di vendita minori perché data la modestia della specializzazione di prodotti e la relativa distanza dal nucleo residenziale principale non avrebbero avuto una capacità attrattiva adeguata per sopravvivere in termini economici mentre una media di dimensioni medio-grandi potrebbe rappresentare un'integrazione dell'offerta commerciale in un tessuto caratterizzato dalla presenza di medie e grandi SV extra alimentare con buone possibilità di soddisfare le esigenze di acquisto dell'utenza.
- c) Esigenza che è stata ritenuta soddisfatta prevedendo la tipologia M-SAM3 nei comuni sopra soglia demografica e la M-SAM2 in quelli minori, in un comprensibile rapporto tra dimensione anche territoriale inferiore e capacità di dare servizi al bacino di utenza insediato nel centro residenziale comunale
- d) Nel caso di Bellinzago si ritiene che sia più opportuno prevedere la compatibilità della tipologia M-SAM 3 sino al limite dei 1.500 mq di vendita perché la classificazione tra i Comuni con meno di 10.000 abitati è un fatto tecnico essendo mancanti solo alcune centinaia di residenti per superare a soglia di legge: motivo per cui, al di là della classificazione formale, sotto il profilo della tecnica commerciale Bellinzago deve essere considerato a tutti gli effetti alla stregua di un centro sopra soglia demografica.
- e) L'integrazione tipologica proposta si qualifica pertanto non come una deroga ma come un'applicazione a tutti gli effetti delle previsioni del modello di rete regionale.

ATTESO che, con riferimento all'art. 8, comma 3°, del D.Lgs n. 114/1998, il predetto documento è stato inviato con nota prot. n. 16670 del 06.11.2017 alle organizzazioni di tutela dei consumatori ed alle organizzazioni imprenditoriali del commercio per le eventuali osservazioni, assegnando il termine del 20 novembre 2017 per presentare eventuali osservazioni;

CONSTATATO che entro tale data non sono pervenute osservazioni;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e art.147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 dal Responsabile dell'Area Attività commerciali;

CONSIDERATO E DATO ATTO che, non comportando *riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*, il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui al medesimo art.49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'esito della votazione, nei modi di legge, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI: 11

Consiglieri FAVOREVOLI: 11

Consiglieri CONTRARI: =

Consiglieri ASTENUTI: =

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) Di confermare i criteri comunali, di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 e all'art. 4, comma 1, della legge regionale sul commercio già approvati con deliberazione CC. n. 34 del 18.09.2012 aggiornando la tabella delle compatibilità territoriali dello sviluppo allegata ai Criteri di programmazione commerciale, come meglio specificato nella tabella che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A).
- 2) Di trasmettere copia della presente al competente servizio regionale;
- 3) Di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, al fine di avviare al più presto le procedure di approvazione e autorizzazione della nuova Convenzione, all'esito della seguente votazione, nei modi di legge:

Consiglieri PRESENTI: 11

Consiglieri FAVOREVOLI: 11

Consiglieri CONTRARI: =

Consiglieri ASTENUTI: =

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

TABELLA DI COMPATIBILITÀ'

(Art. 17 D.C.R. 59.10831/ 24.03.2006)

TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (MQ.)	ADDENSAMENTI			LOCALIZZAZIONI	
		A1	A4	A5	L1	L2
VICINATO	Fino a 150	SI	SI	SI	SI	SI (5)
M-SAM1	151-250	SI	SI	SI	SI	NO
M-SAM2	251-900	SI	SI	SI	SI	NO
M-SAM3	901-1500	NO	NO	SI	SI	SI
M-SE1	151-400	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500	NO	NO	SI	SI	SI
M-CC	151-1500	SI	NO	SI	SI	SI
G-SM1	1501-4500	NO	NO	SI (2)	SI (3)	NO
G-SE1	1501-3500	NO	NO	SI	NO	SI (4)
G-CC1	Fino a 6000	NO	NO	SI (1)	SI (4)	SI

Note:

- (1) Solo nei centri commerciali sequenziali
- (2) Solo fino a 2.500 mq.
- (3) Solo fino a 1.800 mq.
- (4) Solo fino a 3.000 mq.
- (5) Solo nei centri commerciali compatibili con la presente tabella

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giovanni DELCONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 05.10.2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 05.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA
